

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

**Acque reflue e inquinamento acustico:
approvato il regolamento per la semplificazione
degli adempimenti ambientali**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19.10.2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 03.02.2012 sono state introdotte alcune **esenzioni alle disposizioni attualmente in vigore in materia di acque reflue domestiche e industriali**. In un ottica di semplificazione degli adempimenti, infatti, è stata **stillata una lista di attività** (tra cui birrerie, pizzerie, mense) **le cui acque reflue vengono considerate domestiche**. Viene prevista, inoltre, la **possibilità di indicare con un autocertificazione la mancanza di circostanze che hanno modificato le condizioni che hanno permesso il rilascio all'autorizzazione al titolare dello scarico**. Disciplinato anche **l'esonero dalla presentazione della documentazione relativa all'impatto acustico di alcune attività** (palestre, stabilimenti balneari, call center e altre) qualora non sussistano circostanze particolari, quali **l'organizzazione di eventi musicali da parte di bar, trattorie, mense attività ricreative**, oppure il **ricorso da parte degli stessi di impianti di diffusione sonora**.

Premessa

Con il **DPR n. 227/2011 il governo ha riscritto le disposizioni in materia di adempimenti ambientali a carico delle imprese**. In un ottica di semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche, infatti, **è stata fortemente limitata la richiesta di certificazioni relative allo scarico delle acque e all'inquinamento acustico definendo, in buona sostanza, un elenco di attività che al sussistere di alcune condizione sono esonerate da tali adempimenti**.

Secondo quanto previsto dal DPR in commento, infatti, **attività sportive, ricreative, informatiche** si **presumono originare solamente acque reflue di tipo domestico**, mentre per quanto riguarda **l'inquinamento acustico, pizzerie, bar ristoranti non dovranno presentare alcuna documentazione relativa all'impatto sonoro.**

Ambito di applicazione delle nuove disposizioni

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del DPR n. 227 del 19.10.2011 **il regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 2005**, ovvero alle **piccole e medie imprese**. Al riguardo ricordiamo che **si considerano tali:**

- le imprese che hanno **meno di 250 occupati**;
- le imprese che hanno un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.**

PICCOLE E MEDIE IMPRESE - DETTAGLIO	
Tipologia di impresa	Requisiti
<u>Medie imprese</u>	→ Meno di 250 occupati.
	→ Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
<u>Piccole imprese</u>	→ Meno di 50 occupati.
	→ Fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
<u>Microimprese</u>	→ Meno di 10 occupati.
	→ Fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

OSSERVA

Qualora **un attività ecceda i limiti previsto per la definizione di piccola o media impresa, non vengono applicate le disposizioni del DPR n. 227 del 19.01.2011.**

Le nuove disposizioni entrano in vigore il prossimo 18.02.2012: fino a tale data, quindi, si applicano le disposizioni ordinarie.

Nuove disposizioni in materia di acque reflue

Prima di illustrare le nuove disposizioni in materia di smaltimento delle acque reflue ricordiamo che **secondo quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 152/2006 "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"**.

OSSERVA

Come noto, **l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico**. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 124, inoltre, **in deroga alle disposizioni concernenti l'autorizzazione, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi** nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

Secondo quanto previsto dall'articolo **2 del DPR n. 227 del 19.10.2011, in assenza di una apposita disciplina regionale, vengono assimilate ad acque reflue domestiche tutte le acque con le seguenti caratteristiche:**

- temperatura inferiore a **30°**;
- ph compreso tra **5,5 e 9,5**;
- portata inferiore a **15 mc/giorno**.

Uguualmente, verranno **equiparate alle acque reflue domestiche le acque originate dalle seguenti attività economiche:**

ATTIVITA' CHE GENERANO ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO	
Producono acque reflue di tipo domestico:	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili.
	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

Attività ricreativa.
Attività turistica non ricettiva.
Attività sportiva.
Attività culturale.
Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare.
Attività informatica.
Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività.
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno.
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio.
Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio.
Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enotechebottiglierie con somministrazione.
Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria.
Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili.
Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).

Infine, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 227 del 19.10.2011, le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di **produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense vengono assimilate a quelle domestiche.**

Un'altra novità relativa allo **smaltimento delle acque reflue riguarda**, in particolare, **il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.** Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della disposizione in commento, infatti, ai fini del **rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico**, almeno **sei mesi prima della scadenza**, qualora **non si siano verificate modificazioni** rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, **presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva che attesti che sono rimaste immutate:**

- le **caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato**, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- le **caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione**;
- le **sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità**;
- gli **impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche**;
- la **localizzazione dello scarico**.

OSSERVA

La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione **non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose** previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le novità in materia di inquinamento acustico

Secondo quanto previsto dall'**articolo 4 del DPR n. 227 del 19.10.2011**, sono escluse dall'**obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico** di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **le seguenti attività a bassa rumorosità**:

ATTIVITA' ESONERATE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Attività agro-turistica	Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
Attività ricreative	Attività turistica
Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco	Attività culturale
Palestre	Attività operanti nel settore dello spettacolo
Stabilimenti balneari	Agenzie di viaggio
Sale da gioco	Attività di supporto alle imprese
Call center	Attività di intermediazione monetaria
Attività di intermediazione finanziaria	Attività di informatica – software
Attività di intermediazione Immobiliare	Attività di informatica – house
Attività di intermediazione Assicurativa	Attività di informatica – internet point
Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	Istituti di bellezza
Estetica	Laboratori veterinari
Centro massaggi e solarium	Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività

	di analisi chimico-cliniche e ricerca
Piercing e tatuaggi	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
Lavanderie e stirerie	Attività di vendita al dettaglio di generi vari
Laboratori artigianali per la produzione di dolci	Laboratori artigianali per la produzione di gelati

All'elenco di cui sopra **fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari:**

- che utilizzino **impianti di diffusione sonora;**
- svolgano **manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**

La presentazione delle istanze e della documentazione al SUAP

Secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del DPR n. 227 del 19.10.2011, **le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.**

OSSERVA

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, verrà **adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO